


BOSTER NORD EST 2019

Tempesta Vaia, a 10 mesi dall'evento: cambiamenti climatici e strumenti per la gestione del territorio montano e forestale



Paesaggio forestale statico o dinamico

Rapporto tra gli effetti di una tempesta come VAIA e gli interventi di gestione forestale sostenibile sottoposti a procedure paesaggistiche

DOPO VAIA:

- ✓ dall'emergenza alla progettualità
- ✓ una visione multidisciplinare
- ✓ valori naturalistici e paesaggistici
- ✓ una visione di lungo periodo
- ✓ Il PPR-FVG, uno strumento utile?



Paesaggio

(Convenzione Europea del Paesaggio, 2000)

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni

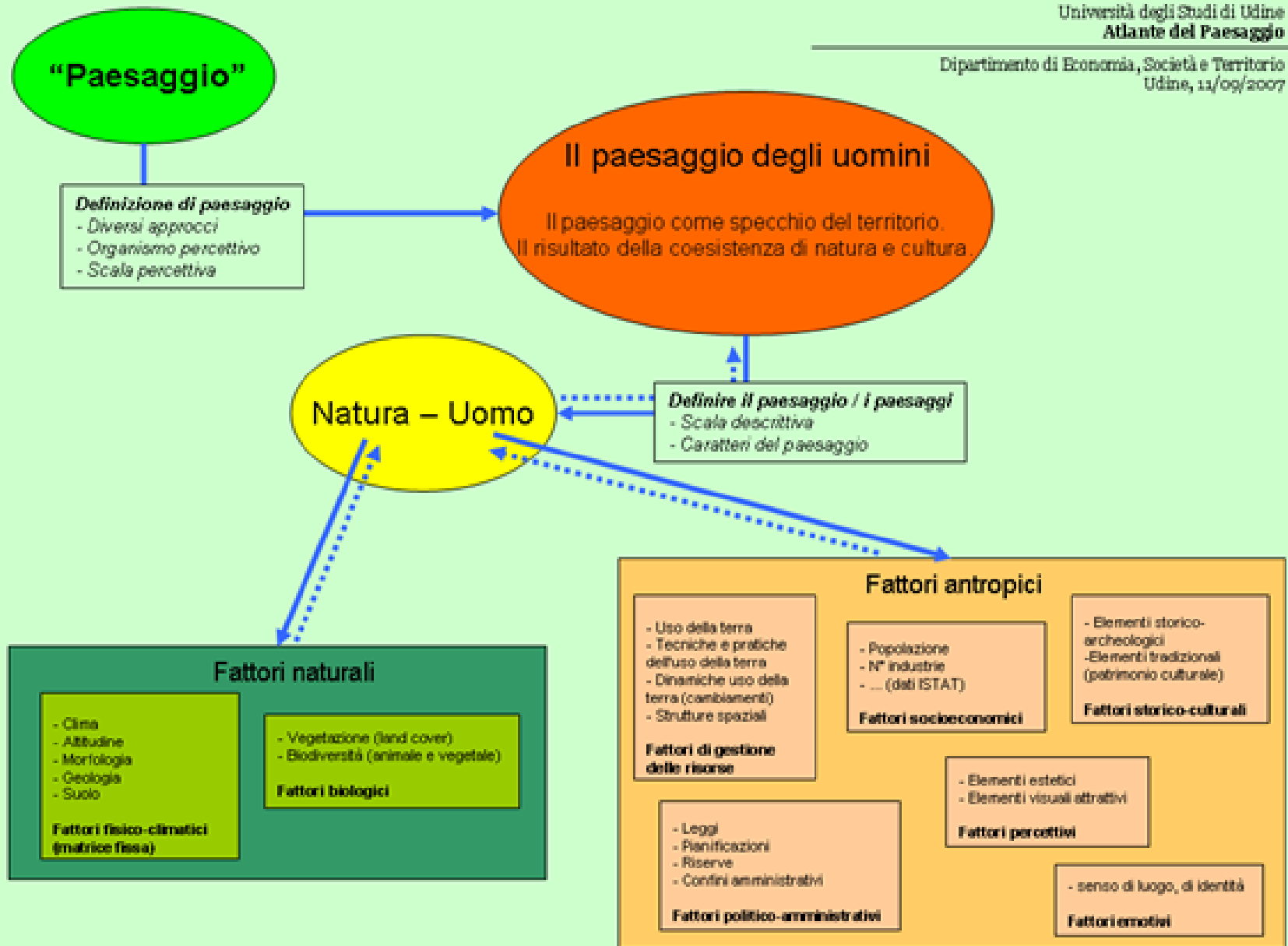
Il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, [...] il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa



Complessità e multidimensionalità del paesaggio...

Università degli Studi di Udine
Atlante del Paesaggio

Dipartimento di Economia, Società e Territorio
Udine, 11/09/2007




SERVIZI ECOSISTEMICI

SERVIZI DI FORNITURA

Prodotti ricavati dagli ecosistemi

- ☼ Cibo
- ☼ Acqua potabile
- ☼ Combustibile da legno
- ☼ Fibre
- ☼ Prodotti biochimici
- ☼ Risorse genetiche



SERVIZI DI REGOLAZIONE

Benefici ottenuti grazie al controllo dei processi ecosistemici

- ☼ Regolazione del clima
- ☼ Regolazione delle malattie
- ☼ Regolazione delle acque
- ☼ Depurazione dell'acqua
- ☼ Controllo delle alluvioni
- ☼ Assorbimento della CO₂



SERVIZI CULTURALI

Benefici non-materiali derivanti dagli ecosistemi


- ☼ Valori ricreativi ed Eco turismo
- ☼ Valori estetici
- ☼ Valori spirituali e che ispirano
- ☼ Valori educativi
- ☼ Patrimonio culturale
- ☼ Un senso del posto



LA VITA SULLA TERRA BIODIVERSITÀ

Il paesaggio risorsa economica...

- INFLUISCE SULLA FUNZIONE **TURISTICA E RICREATIVA** DEL TERRITORIO
(benefici per l'economia locale e per i visitatori)
- INFLUENZA IL **BENESSERE** DEI RESIDENTI
(maggiore qualità dell'abitare e maggior valore del patrimonio immobiliare)
- CONTRIBUISCE A CREARE L'**IMMAGINE DEI PRODOTTI LOCALI** (MARKETING TERRITORIALE) (benefici per i produttori)



Il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia

24 aprile 2018: Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale DGR n. 0111

**9 maggio 2018: Pubblicazione sul B.U.R. n. 19 del DGR n. 0111
(E' efficace dal 10 maggio 2018)**

CAPO I

FINALITA' E CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Art. 1

(Finalità e principi)

1. Il Piano paesaggistico regionale (PPR), con riferimento all'intero territorio regionale, ne riconosce la struttura territoriale, gli aspetti e i caratteri derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, e definisce gli indirizzi strategici **volti alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino e alla creazione di paesaggi al fine di orientare e armonizzare le sue trasformazioni.**
2. Il PPR è improntato ai principi di **sviluppo sostenibile,** uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo, salvaguardia dei caratteri distintivi dei valori identitari del paesaggio e promuove i valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.
3. Il PPR ha improntato i suoi contenuti agli esiti dei processi partecipativi e si pone come **strumento dinamico** di conoscenza e **governo del paesaggio.**

LA STRUTTURA DEL PPR-FVG

PARTE STATUTARIA

QUADRO CONOSCITIVO:

- catalogo banche dati
- attivazione piattaforma informatica
- accordi di co-pianificazione

AMBITI DI PAESAGGIO/sottoambiti

- caratteri idro-geo-morfologici
- caratteri ecosistemici e ambientali
- sistemi insediativi e infrastrutturali (storici e contemporanei)
- sistemi agro-ambientali (storici e contemporanei)

- interpretazione strutturale (invarianti strutturali)
- dinamiche di trasformazione
- aree degradate, non luoghi, p. transizion
- valori e criticità SWOT
- abaco dei MORFOTIPI

DISCIPLINA

- norme testuali (di tutela/valorizzazione)
- indirizzi
- direttive
- norme figurate
- abaco dei morfotipi

OBIETTIVI DI QUALITÀ

BENI PAESAGGISTICI

- immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico - scheda di ricognizione; delimitazione (ri-delimitazione); SWOT; atlante fotografico; prescrizioni d'uso

aree tutelate ex lege

- delimitazione (art. 142 c.1 a, b, c ri-delimitazione anche con nuovi contesti); prescrizioni di tutela e di valorizzazione

PARTE STRATEGICA

RETI/PAESAGGI STRUTTURALI

- rete ecologica
- rete dei beni culturali
- rete delle infrastrutture e della mobilità lenta

- paesaggi costieri e lagunari
- paesaggi montani
- paesaggio rurale

LINEE GUIDA

- consumo di territorio, dispersione insediativa e il recupero del patrimonio edilizio
- qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture
- localizzazione e progettazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili
- turismo sostenibile

GESTIONE DEL PPR

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

- accordi di programma
- contratti di fiume/patti d'area

- progetti integrati di paesaggio
- misure incentivanti

STRUMENTI DI MONITORAGGIO




- rete punti di osservazione

- indicatori

STRUMENTI DI INTEGRAZIONE del paesaggio nelle politiche e nei piani territoriali

OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO

GLI AMBITI DI PAESAGGIO






Elaborati

- Gli elaborati cartografici del PPR sono prodotti anche in versione informatizzata e sono rappresentati con una precisione validata alla scala 1:10000 e 1:50000 in relazione anche al contenuto dello strato informativo rappresentato. La cartografia in formato vettoriale è consultabile:

a) dal WebGIS del portale Regione FVG
<http://webgis.simfvg.it/qdjangoprojects/consultazione-cdo-ppr-fvg/view/>
 b) da IRDAT
<http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=confi-gs:ConfigMAAS/Paesaggio.xml>

- Gli strati informativi saranno scaricabili mediante servizio WMS e WFS e visualizzabili con qualsiasi software gis (Geomedia, QGis, ecc.)
http://webgis.simfvg.it/wms_ppr/bozza-ppr/



Nel webgis sono inseriti i dati territoriali dei beni paesaggistici

Boschi	183.941
Battigia a mare	3.625
Battigia lagunare	2.427
Fascia Laghi	9.555
Fascia corsi acqua	128.092
Alvei	28.246
Aree 136	24.294
Archeologiche	619
Superficie territoriale regionale di riferimento	785.680

ART. 4 CAPO III DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

RELAZIONE METODOLOGICA

BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI



le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

3.8.3 Definizione e criteri

Con riferimento ai beni paesaggistici di cui trattasi e al fine di procedere con il piano paesaggistico alla "ricognizione, delimitazione e rappresentazione, in scala idonea alla identificazione, nonché alla determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi", lo strumento di definizione del limite di "area boscata" è stato ricavato dal perimetro complessivo delle Categorie forestali della regione Friuli Venezia Giulia.

Attraverso l'individuazione di 15 Categorie forestali è stata realizzata una mosaicatura tipologica per tutto il territorio Regione, comprendendo anche i boschi di pianura e quelli ripariali.

FORESTE E BOSCHI: RICOGNIZIONE DELIMITAZIONE




Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all'articolo 2, cc 2 e 6 del D.Lgs 227/2001.

Ai sensi della legge regionale 9/2007 non sono considerati bosco le seguenti fattispecie:

- i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
- le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
- le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
- nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, vigente alla data di adozione del PPR oppure adeguato o conformato al PPR ai sensi dell'articolo 14, la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli;
- i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;
- le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
- il filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;
- le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti;
- i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale, vigente alla data di adozione del PPR oppure adeguato o conformato al PPR ai sensi dell'articolo 14, come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.

FORESTE E BOSCHI: RICOGNIZIONE DELIMITAZIONE, PRESCRIZIONI



Categorie Forestali

Criteri:

- si applica la definizione di “bosco” di cui all’art 6 LR 9/2007 con esclusione delle superfici non considerate bosco elencate all’art 7 della medesima LR;
- ai fini delle prescrizioni d’uso si assumono le categorie forestali elaborate dal Servizio gestione forestale e produzione legnosa:

Formazioni costiere;
Querce-carpineti e carpineti;
Rovereti e castagneti;
Orno-ostrieti e ostrio-querceti;
Aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
Faggete;
Betuleti e corileti;
Pinete di pino nero e pino silvestre
Piceo-faggeti;
Abieteti;
Peccete
Lariceti;
Alnete;
Saliceti e formazioni particolari;
Formazioni antropogene

Art. 28

(Territori coperti da foreste e da boschi)

1. Il PPR riconosce e individua i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.
2. Ai fini della ricognizione e delimitazione dei territori coperti da foreste e da boschi, si applica la definizione di bosco di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (*Norme in materia di risorse forestali*).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono anche ai territori coperti da foreste e da boschi presenti all'interno dei beni di cui all'articolo 19 e delle aree afferenti alla rete ecologica di cui all'articolo 43.
5. Sono altresì considerate bosco i territori percorsi dal fuoco che risultano negli elenchi di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*).
8. Le amministrazioni pubbliche, in sede di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, in applicazione degli articoli 7, comma 3, e 12, comma 2, lettera d), possono precisare la delimitazione dei boschi rispetto al maggior dettaglio delle basi cartografiche utilizzate ovvero tenuto conto dello stato dei luoghi e della recente espansione di essenze forestali su prati e pascoli, in esito a sopralluogo, motivando tale precisazione.

Art. 28

(Territori coperti da foreste e da boschi)

11. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:

- a) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e culturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di legno e delle altre risorse rinnovabili;
- b) nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di praterie prioritariamente mediante interventi di recupero delle aree abbandonate;
- c) salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di memoria storica e culturale;

12. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti direttive:

a) Nei territori coperti da bosco gli strumenti di pianificazione forestale:

1) disciplinano gli interventi selvicolturali in modo da:

- I. valorizzare i popolamenti forestali assecondando la tendenza naturale nella composizione e nella struttura;
- II. conservare le specie indigene sporadiche e rare;
- III. prevenire e limitare la diffusione delle specie esotiche invasive;
- IV. conservare gli alberi vetusti e di grandi dimensioni in particolare nelle aree a maggiore percezione visiva;

2) individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa e limitare gli interventi di trasformazione in altra destinazione d'uso;

3) programmano, nelle proprietà soggette a Piani di gestione forestale, la gestione della proprietà con l'obiettivo di raggiungere o mantenere un equilibrio delle varie fasi cronologico-strutturali del bosco.

b) la pianificazione territoriale recepisce, per quanto di competenza, le indicazioni di cui al punto 2) della lettera a); la pianificazione territoriale, nelle proprietà prive di pianificazione forestale, individua i boschi che rivestono particolare interesse storico, culturale e paesaggistico da tutelare ai fini della loro conservazione consentendo gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione dei boschi stessi

13. I progetti degli interventi, ferme restando le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale approvati e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché dei piani di conservazione e sviluppo delle aree protette, laddove vigenti, si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:

a) **Non sono ammissibili interventi che comportino:**

- 1) nei querceto-carpineti planiziali: gli interventi di taglio che non si configurino come taglio colturale e che causino un aumento dell'effetto margine riscontrabile anche dall'ingresso di piante infestanti, perdita dello strato di humus superficiale, modifica sostanziale della composizione vegetale del sottobosco, alterazione del rapporto naturale fra radura e copertura arborea;
- 2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si configurano come taglio colturale e che determinino una forte riduzione della copertura arborea con degrado marcato dello strato di humus superficiale con conseguente difficoltà di affermazione della rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente perdita di suolo;
- 3) nell'Ambito di paesaggio 12 (costa e laguna): interventi di riduzione delle pinete di pino nero e di origine secondaria, interventi che causino alterazione (eliminazione) della composizione vegetale del sottobosco;
- 4) nei boschi palustri appartenenti alla categoria delle alnete e dei saliceti: interventi che alterino lo stato idrico del suolo;

b) **sono ammessi con autorizzazione paesaggistica** e alle seguenti condizioni interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture ad essi pertinenti (invasi per innevamento artificiale) che siano previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PPR o adeguati o conformati al PPR, non alterino gli aspetti geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le visuali panoramiche, e siano realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva;

- c) sono ammessi i seguenti interventi **per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica**, in applicazione all'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi di semplificazione Stato-Regione e nel DPR 31/2017:

- 1) gli interventi previsti in terreni incolti e/o abbandonati, individuati ai sensi degli articoli 7 e 48, commi 4 e 5;
- 2) nelle formazioni antropogene e nelle neo-formazioni: il taglio e l'estirpazione della vegetazione formatasi a seguito di naturale imboschimento, finalizzato al recupero di attività agro-silvo-pastorali tradizionali e non intensive;
- 3) nell'Ambito di paesaggio AP 11: nelle pinete di pino nero originatesi da precedenti impianti, interventi di gestione forestale indirizzati a favorire la sostituzione con boschi composti da specie arboree spontanee già presenti;
- 4) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP 2, AP 11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di strutture stagionali e reversibili realizzate in legno, con tecniche costruttive proprie della tradizione che non comportino l'impiego di leganti o alterazioni della morfologia del suolo, di altezza non superiore a tre metri e di superficie non superiore a mq 10, ad esclusivo uso di attività agro-silvo pastorali non intensive;
- 5) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP2, AP11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di recinti elettrificati e la realizzazione di recinzioni in materiali propri della tradizione, o di muretti realizzati a secco con pietra locale, a perimetro e tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha, nonché recinzioni provvisorie finalizzate al pascolo controllato e reti elettrificate a difesa della selvaggina.

DOPO VAIA: alcuni percorsi possibili:

✓ Il PPR-FVG: un piano dinamico

Art. 12

(Revisione e aggiornamento del PPR)

1. Il PPR, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Codice, è soggetto a revisione previa integrazione del Disciplinare di attuazione del Protocollo di intesa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sottoscritto a Roma il 12 novembre 2013, con riferimento:
 - a) all'esigenza di modifica degli obiettivi del PPR o degli obiettivi di qualità paesaggistica riferita ad un ambito di paesaggio;
 - b) all'esigenza di modifica della parte statutaria del PPR.

Art. 13

(Adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPR)

1. I Comuni adeguano o conformano i propri strumenti urbanistici generali (strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale) alle previsioni del PPR entro due anni dalla sua entrata in vigore, in coerenza con i termini previsti dall'articolo 145, comma 4, del Codice, con le procedure di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (*Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*) e alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (*Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo*) alle quali la Regione assicura la partecipazione dei competenti organi del Ministero con le modalità



DOPO VAIA: alcuni percorsi possibili:

✓ Il PPR-FVG: una via percorribile?

Art. 33

(Aree compromesse e degradate)

1. Il PPR riconosce le aree compromesse e le aree degradate quale elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione.
2. Si definiscono aree compromesse le aree ove si registra "distruzione, perdita o grave deturpazione" degli aspetti e dei caratteri che determinano la qualità di un paesaggio, quali i valori naturalistici, antropici, storico -culturali, panoramici e percettivi.
3. Sono aree degradate le aree ove si registra "deterioramento, decadimento o impoverimento" degli aspetti e dei caratteri sopra indicati.
4. La condizione di compromissione o **di degrado può essere determinata da eventi naturali**, da fenomeni di abbandono o da interventi antropici di trasformazione che hanno alterato gli aspetti ed i caratteri identitari dei luoghi.



DOPO VAIA: alcuni percorsi possibili:

✓ Il PPR-FVG: una via percorribile?

Art. 34


*(Aree gravemente compromesse e degradate nei beni paesaggistici
ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera b))*

1. Nelle aree gravemente compromesse e degradate, localizzate all'interno dei beni paesaggistici, individuate fra quelle indicate con grado di compromissione "alto" nella "carta delle aree compromesse e degradate", o ulteriormente indicate in sede di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici generali, la realizzazione degli interventi indicati nel Capo III delle presenti norme, effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione dei beni, **non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.**



DOPO VAIA: alcuni percorsi possibili:

- ✓ Il PPR-FVG: la parte strategica...
- ✓ La rete ecologica
- ✓ Paesaggi montani
- ✓ Progetti integrati di paesaggio



Mira 7/11/2013

Al sindaco di Roccapietre.
SONO ACHILLE ~~DE LUCA~~ HO 9 ANNI E ABITO A MIRA
(VE). MI PIACE MOLTO ANDARE IN MONTAGNA E SIC-
COME MI DISPIACE PER QUELLO CHE È ACCADUTO
VORREI RIVEDERE MONTAGNE CON I BOSCHI
PERCHÉ DA GRANDE MI PIACEREBBE ENTRARE E
NEL CORPO FORESTALE. VI DONO UN AIUTO CON
I MIEI RISPARMI.

Cordiali saluti Achille ~~De Luca~~.



(Foto di M. Buttazzoni)

1966



2018

Grazie per l'attenzione